# DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2206 DELLA COMMISSIONE

## dell'11 novembre 2022

## che stabilisce il modello per le relazioni annuali degli Stati membri al comitato europeo per la protezione dei dati sull'esercizio dei diritti degli interessati in relazione al sistema d'informazione Schengen

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 ([1]), in particolare l'articolo 54, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 68, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 stabiliscono nuove norme sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen. Tali disposizioni aumentano l'efficacia, rafforzano l'efficienza tecnica e operativa del sistema d'informazione Schengen e ne ampliano l'uso introducendo nuove categorie di segnalazione e funzionalità. Inoltre il regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) ha istituito un nuovo tipo di segnalazione relativa al rimpatrio di cittadini di paesi terzi.

(2) Il regolamento (UE) 2018/1861 costituisce la base giuridica per il sistema d'informazione Schengen nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il regolamento (UE) 2018/1862 costituisce la base giuridica per il sistema d'informazione Schengen nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, TFUE. Il fatto che la base giuridica per il sistema d'informazione Schengen consti di strumenti distinti non pregiudica il principio secondo il quale il sistema d'informazione Schengen costituisce un unico sistema d'informazione che dovrebbe operare in quanto tale.

(3) La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), unitamente ai regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862, stabiliscono i diritti degli interessati per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali in relazione all'uso del sistema d'informazione Schengen da parte delle autorità nazionali competenti, nonché le procedure per l'esercizio di tali diritti.

(4) Le autorità nazionali di controllo indipendenti di cui alla direttiva (UE) 2016/680 e al regolamento (UE) 2016/679 verificano la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in relazione al loro uso del sistema d'informazione Schengen.

([1]) GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.
([2]) GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.
([3]) Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).
([4]) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
([5]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(5) A norma dei regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862, gli Stati membri devono riferire annualmente al comitato europeo per la protezione dei dati in merito all'esercizio dei diritti degli interessati secondo un modello che deve essere elaborato dalla Commissione.

(6) Al fine di garantire che le relazioni annuali degli Stati membri forniscano un quadro coerente del funzionamento dei mezzi di impugnazione a disposizione degli interessati, il modello dovrebbe indicare i dati da raccogliere a norma dei regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l'esercizio dei diritti degli interessati di accesso, rettifica e cancellazione dei loro dati personali conservati nel sistema d'informazione Schengen, nonché i mezzi di impugnazione dinanzi alle autorità giudiziarie e il reciproco riconoscimento delle decisioni.

(7) A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1860, l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 si applica anche alle segnalazioni di rimpatrio di cittadini di paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto includere nelle relazioni annuali al comitato europeo per la protezione dei dati anche l'esercizio dei diritti degli interessati in relazione a tale categoria di segnalazione.

(8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2018/1861 né del regolamento (UE) 2018/1862 e non è da essi vincolata né è soggetta alla loro applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1861 e il regolamento (UE) 2018/1862 si basano sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, ha notificato il 26 aprile 2019 la decisione di attuare il regolamento (UE) 2018/1861 e il regolamento (UE) 2018/1862 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(9) L'Irlanda partecipa alla presente decisione nella misura in cui riguarda il regolamento (UE) 2018/1862, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio ([6]), in combinato disposto con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1745 del Consiglio ([7]).

(10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di tali paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([8]), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ([9]).

(11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([10]), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ([11]) e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio ([12]).

([6]) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

([7]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1745 del Consiglio, del 18 novembre 2020, relativa alla messa in applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati e all'applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'acquis di Schengen in Irlanda (GU L 393 del 23.11.2020, pag. 3).

([8]) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

([9]) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

([10]) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

([11]) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

([12]) Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([13]), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE ([14]) del Consiglio e l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio ([15]).

(13) Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, e dovrebbe essere letta in combinato disposto con le decisioni 2010/365/UE ([16]) e (UE) 2018/934 del Consiglio ([17]).

(14) Per quanto riguarda la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, e dovrebbe essere letta in combinato disposto con la decisione (UE) 2017/733 del Consiglio ([18]).

(15) Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

(16) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([19]) e ha espresso un parere in data 11 luglio 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le informazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862 sono fornite conformemente al modello di cui all'allegato della presente decisione.

([13]) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

([14]) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

([15]) Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

([16]) Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17).

([17]) Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).

([18]) Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31).

([19]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2022

*Per la Commissione*
*La presidente*
Ursula VON DER LEYEN

*ALLEGATO*

**MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE AL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI A NORMA DELL'ARTICOLO 54, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1861 E DELL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1862**

***Da presentare annualmente da ciascuno Stato membro entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.***

***I dati sono inseriti in una tabella con la struttura e i campi seguenti.***

**RELAZIONE ANNUALE**
**Al comitato europeo per la protezione dei dati a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862**

**Stato membro:**

**Periodo di riferimento per anno civile:**

| **Richieste di accesso completate** [1] | | **Segnalazione riguardante l'interessato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1860** | **Segnalazione riguardante l'interessato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1861** | **Segnalazione riguardante l'interessato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1862** | **Nessuna segnalazione riguardante il richiedente nel sistema d'informazione Schengen (SIS)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a. | Numero di richieste di accesso presentate al titolare del trattamento | | | | |
| 1b. | Numero di casi in cui è stato accordato l'accesso ai dati [2] | | | | |
| 2a. | Numero di richieste di accesso presentate all'autorità di controllo [3] | | | | |
| 2b. | Numero di casi in cui è stato accordato l'accesso ai dati [4] | | | | |
| **Richieste di rettifica completate** [5] | | **Segnalazione riguardante l'interessato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1860** | **Segnalazione riguardante l'interessato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1861** | **Segnalazione riguardante l'interessato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1862** | **Nessuna segnalazione riguardante il richiedente nel SIS** |
| 3a. | Numero di richieste di rettifica di dati inesatti presentate al titolare del trattamento | | | | |
| 3b. | Numero di casi in cui i dati sono stati rettificati | | | | |
| 4a. | Numero di richieste di rettifica di dati inesatti presentate all'autorità di controllo [6] | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4b. | Numero di casi in cui i dati sono stati rettificati *(facoltativo* ([7])) | | | | |
| **Richieste di cancellazione completate** ([8]) | | **Segnalazione riguardante l'interessato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1860** | **Segnalazione riguardante l'interessato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1861** | **Segnalazione riguardante l'interessato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1862** | **Nessuna segnalazione riguardante il richiedente nel SIS** |
| 5a. | Numero di richieste di cancellazione di dati archiviati illecitamente presentate al titolare del trattamento | | | | |
| 5b. | Numero di casi in cui i dati sono stati cancellati | | | | |
| 6a. | Numero di richieste di cancellazione di dati archiviati illecitamente presentate all'autorità di controllo ([9]) | | | | |
| 6b. | Numero di casi in cui i dati sono stati cancellati *(facoltativo* ([10])) | | | | |

| | **Procedimenti giudiziari conclusi** ([11]) | **Segnalazione riguardante l'interessato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1860** | **Segnalazione riguardante l'interessato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1861** | **Segnalazione riguardante l'interessato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1862** |
|---|---|---|---|---|
| 7a. | Numero di procedimenti giudiziari avviati | | | |
| 7b. | Numero di cause in cui il giudice ha statuito a favore del ricorrente | | | |

**Indicare eventuali osservazioni sui casi di riconoscimento reciproco delle decisioni definitive emesse dalle autorità giudiziarie o dalle autorità di altri Stati membri in merito a segnalazioni inserite dallo Stato membro segnalante**
***(se necessario aggiungere righe)***

| **Articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861** | | **Articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862** | |
|---|---|---|---|
| 1. | | 1. | |
| 2. | | 2. | |
| 3. | | 3. | |

([1]) Indicare solo i casi per i quali è stata adottata una decisione definitiva nell'anno civile di riferimento, anche se la richiesta è stata presentata in un anno precedente.
([2]) Indicare il numero totale sia di accessi totali accordati sia di accessi parziali accordati e aggiungere tra parentesi il numero di accessi parziali accordati. L'indicazione del numero distinto di accessi parziali è facoltativa.
([3]) Richieste di accesso ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/680.
([4]) Indicare il numero totale sia di accessi totali accordati sia di accessi parziali accordati e aggiungere tra parentesi il numero di accessi parziali accordati. L'indicazione del numero distinto di accessi parziali è facoltativa.
([5]) Indicare solo i casi per i quali è stata adottata una decisione definitiva nell'anno civile di riferimento, anche se la richiesta è stata presentata in un anno precedente.
([6]) Richieste di accesso ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/680.
([7]) Gli Stati membri possono scegliere se compilare o meno i campi contrassegnati con la dicitura «facoltativo», in quanto tali dati non figurano tra i dati da comunicare al comitato europeo per la protezione dei dati a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 o dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862.
([8]) Indicare solo i casi per i quali è stata adottata una decisione definitiva nell'anno civile di riferimento, anche se la richiesta è stata presentata in un anno precedente.
([9]) Richieste di accesso ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/680.
([10]) Gli Stati membri possono scegliere se compilare o meno i campi contrassegnati con la dicitura «facoltativo», in quanto tali dati non figurano tra i dati da comunicare al comitato europeo per la protezione dei dati a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 o dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862.
([11]) Indicare solo i casi per i quali è stata adottata una decisione definitiva nell'anno civile di riferimento, anche se la richiesta è stata presentata in un anno precedente.